

Delibera n. 21/2016

Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi. Modifica.

L'Autorità, nella sua riunione del 25 febbraio 2016

- VISTO** l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità, approvato con delibera n. 6/2013 del 12 dicembre 2013, ed in particolare il Capo VII "Attività contrattuale";
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*, di seguito: Codice), e, in particolare, l'articolo 125, che, nel regolare gli acquisti in economia indicandone modalità, limiti e soglie economiche, dispone tra l'altro, al comma 10, che l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa previamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*), e, in particolare, l'articolo 330, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, nel rispetto degli atti di programmazione eventualmente previsti delle amministrazioni aggiudicatrici, possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia nelle ipotesi tassativamente indicate all'articolo 125 del Codice nonché delle ipotesi specificate in regolamenti o in atti amministrativi generali di attuazione emanati da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze, ai sensi dell'articolo 125, comma 10, del Codice;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 82/2015 del 30 settembre 2015, che ha approvato il Regolamento concernente l'acquisizione di beni e servizi dell'Autorità, nel testo di cui all'Allegato A alla medesima delibera;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolare l'articolo 1, commi da 742 a 746, che hanno assoggettato l'Autorità alla normativa di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720;

RILEVATA pertanto la necessità di consentire, a seguito dell'entrata in vigore della riportata previsione normativa, l'individuazione dell'istituto cassiere anche attraverso l'acquisizione in economia modificando il tal senso l'articolo 2, comma 1, punto 28) dell'Allegato A della delibera n.82/2015 sopracitata;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. All'articolo 2, comma 1, punto 28) del Regolamento concernente l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con la delibera n. 82/2015 le parole: “, escluso il servizio di cassa e tesoreria” sono soppresse.
2. Di allegare alla presente delibera come allegato A) il suddetto Regolamento così come modificato dalla presente delibera.

Torino, 25 febbraio 2016

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi